



TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE LAVORO

Il Presidente dott. Filippo Favale,
nel proc. n. 2318/2020 R.G. ,
letto il ricorso ex art. 669 *duodecies* c.p.c. ,

FISSA

per la trattazione l'udienza collegiale del 27.5.2021 ;

Assegna a parte ricorrente termine fino al 12.5.2021 per la notifica del ricorso e del presente decreto, autorizzando la chiesta notifica ex art 151 c.p.c.

Preso atto del disposto di cui all'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, comma 4, nel testo coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» il quale prevede che << Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni >>, comunica alle parti che l'udienza è sostituita dallo scambio di note scritte e << assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile >>, misure la cui vigenza è prorogata al 31 luglio 2021;

rilevato che l'udienza fissata per la trattazione del presente procedimento non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e che appare opportuno disporre lo svolgimento con modalità tali da contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

dispone che l'udienza del 27.5.2021 si svolga secondo le modalità cd. cartolari poco sopra indicate;

assegna alle parti termine sino a cinque giorni prima dell'udienza, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni che i difensori delle parti avrebbero formulato in udienza;

avvisa i difensori delle parti che non dovranno comparire all'udienza e che il provvedimento adottato dal giudice sarà comunicato a cura della Cancelleria;

avvisa le parti che il mancato deposito di note scritte nel termine sopra indicato, sarà considerato come mancata comparizione con conseguente declaratoria di improcedibilità dei ricorsi cautelari.

Siracusa, 6.5.2021

IL PRESIDENTE
dott. Filippo Favale

TRIBUNALE DI SIRACUSA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 06.5.2021
U. INIZIATORE CAUSAZIONE